

L'espansione dei comparti innovativi dei fondi chiusi e dei fondi speculativi, dove sono prevalenti le iniziative di operatori privati, ha determinato negli ultimi anni una marcata riduzione del peso, in termini numerici, delle SGR di matrice bancaria (dal 67,3 per cento del 2000 e al 46,2 per cento della fine del 2006). Alla fine del 2006, 39 intermediari risultavano controllati direttamente o indirettamente da soggetti esteri; tra questi prevalgono le iniziative nei settori dei fondi speculativi (14 SGR) e dei fondi chiusi (8 SGR) rispetto a quelle del comparto dei fondi aperti tradizionali (17 SGR).

Nel 2006 hanno notificato l'avvio della prestazione di servizi in Italia 10 società di gestione armonizzate estere; di esse, 2 hanno scelto di operare per il tramite di succursali.

Alla fine del 2006 il patrimonio di vigilanza delle SGR ammontava a 1.540 milioni di euro (1.390 milioni l'anno precedente); l'incremento è riconducibile al rafforzamento dei livelli di capitalizzazione delle società operative: a campione costante, si è infatti registrato un aumento del 10 per cento.

La copertura patrimoniale richiesta era pari a circa 361 milioni di euro, a fronte di 327 milioni nel 2005. Per 142 società, su un totale di 195, il requisito patrimoniale, alla data del 31 dicembre 2006, corrispondeva al capitale minimo; il coefficiente "altri rischi" era rilevante per 46 SGR, assorbendo 195 milioni di euro; i restanti 24 milioni di euro della copertura patrimoniale complessiva richiesta erano relativi al requisito per massa gestita, riferito a 7 intermediari (7).

Al 31 dicembre 2006 risultavano iscritte all'albo 106 SIM (108 alla stessa data del 2005). Nel corso dell'anno sono state istituite 8 nuove società (di cui 3 di proprietà estera); hanno invece cessato l'attività 10 intermediari, di cui 3 per processi riorganizzativi nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza e 7 a seguito di liquidazione per cessazione di attività. Tra le SIM iscritte all'albo, 35 risultano di emanazione bancaria. Gli intermediari controllati direttamente o indirettamente da gruppi esteri sono 36.

**Le società
di intermediazione
mobiliare**

L'attività prevalente svolta dalle SIM è relativa alla negoziazione in conto terzi, al collocamento e alla raccolta ordini, servizi cui è riferibile il 47,5 per cento dei proventi complessivi realizzati nell'anno; seguono le attività di gestione e offerta fuori sede (cui sono riconducibili il 40 per cento circa dei risultati reddituali). Minore rilevanza presenta l'attività di negoziazione in conto proprio, che concorre solo per il 9,7 per cento ai ricavi complessivi.

Alla fine del 2006 il patrimonio di vigilanza delle SIM ammontava a complessivi 674 milioni (685 milioni al 31 dicembre 2005). Il totale dei requisiti patrimoniali richiesti alle SIM ammontava a circa 139 milioni di euro (144 milioni di euro nel 2005).

(7) La disciplina prudenziale delle SGR, in vigore dal gennaio del 2006, dispone che il patrimonio di vigilanza debba essere pari al maggiore tra il coefficiente "altri rischi" (pari al 25 per cento dei costi operativi fissi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio) e quello commisurato alla massa dei fondi gestiti diversi da quelli chiusi destinati al pubblico (in misura pari allo 0,02 per cento del patrimonio). In ogni caso, la dotazione di capitale non può risultare inferiore al capitale minimo richiesto per l'autorizzazione, pari a 1 milione di euro.

Le società finanziarie

Al 31 marzo 2007 le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB erano 444. Nel corso del 2006 sono state effettuate 64 iscrizioni e 29 cancellazioni, queste ultime essenzialmente determinate dai processi di razionalizzazione dei gruppi bancari. Le iscrizioni hanno riguardato prevalentemente società veicolo per la cartolarizzazione (45), che rappresentano complessivamente oltre la metà degli intermediari iscritti.

In aumento risulta anche il numero delle iscrizioni relative ad altri intermediari, tra i quali, in particolare, quelli operanti nel settore del credito al consumo e della emissione e gestione di carte di credito (nel 2006 sono stati iscritti rispettivamente 5 e 6 nuovi soggetti). Nell'ambito del credito al consumo, è in crescita la presenza delle società specializzate nella concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (12 operatori alla fine del 2006, di cui 5 appartenenti a gruppi bancari).

Nel 2006 si è inoltre perfezionata la trasformazione in banca di 2 società finanziarie specializzate, rispettivamente, nell'attività di leasing e nell'erogazione di finanziamenti. Sono state iscritte 2 nuove società che svolgono attività di assunzione di partecipazioni finalizzata al successivo smobilizzo; ne sono state cancellate 4 operanti nel medesimo settore. Rimane limitato il numero delle società finanziarie specializzate nei servizi di incasso e pagamento nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (2 iscrizioni e 4 cancellazioni).

Gli istituti di moneta elettronica (Imel)

Nel 2006 3 Imel sono stati iscritti nell'albo previsto dall'art. 114-bis del TUB. Le iniziative sono riconducibili a una società concessionaria del gioco del lotto e a due operatori specializzati nella fornitura al pubblico di servizi di pagamento. Alla fine del primo trimestre 2007, cinque istituti di moneta elettronica esteri, autorizzati allo svolgimento dell'attività nel Regno Unito, hanno esperito le procedure di notifica previste dalla normativa comunitaria al fine di operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

3.2 L'attività normativa**La cooperazione internazionale**

Nel 2006 è proseguita l'attività di collaborazione prestata dalla Banca d'Italia nei comitati internazionali di cooperazione tra le autorità per preservare la stabilità finanziaria e sviluppare la convergenza delle regole e delle prassi di vigilanza. Particolare rilevanza assumono il Financial Stability Forum (8), il Joint Forum e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

In sede europea la Banca d'Italia è presente nel Comitato economico e finanziario della UE (Economic and Financial Committee – EFC (9)) e nel Comitato di

(8) Il Financial Stability Forum è stato istituito nel 1999 su iniziativa dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G7 per valutare i fattori di potenziale vulnerabilità insiti nel sistema finanziario e per individuare le misure più adatte a fronteggiare problemi di instabilità finanziaria di tipo sistemico.

(9) Il Comitato economico e finanziario è un organo consultivo dell'Unione europea, istituito all'inizio

vigilanza bancaria del Sistema Europeo delle Banche centrali (Banking Supervision Committee – BSC). Essa inoltre partecipa al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) e contribuisce ai lavori del Comitato delle autorità di vigilanza europee nel settore dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR), cui partecipa per l'Italia la Consob.

Rappresentanti dell'Istituto (44 nel 2006) sono presenti complessivamente in 73 comitati, gruppi di lavoro e task force internazionali; nell'anno sono state svolte 264 riunioni presso organismi internazionali.

Il Financial Stability Forum, presieduto dal Governatore della Banca d'Italia dal 2006, nel corso dell'anno ha posto l'attenzione su alcuni fattori di rischio per la stabilità finanziaria globale e, in particolare, sulla operatività degli hedge fund, sulla rapida crescita delle attività di leveraged buy-out finanziate dai fondi di private equity e sulla efficacia degli strumenti di trasferimento del rischio di credito soprattutto in condizioni di stress. Il Forum ha inoltre condotto un confronto con l'industria bancaria e finanziaria internazionale, al fine di favorire il dialogo tra supervisori e intermediari vigilati. Sono stati svolti approfondimenti sulle procedure adottate nei vari paesi per l'emanazione delle regole nel settore finanziario, al fine di promuovere efficienti ed efficaci modalità di regolamentazione.

**Il Financial
Stability Forum**

Durante il 2006 e nei primi mesi del 2007 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha portato a compimento il processo di revisione dei principi di base per una efficace vigilanza bancaria (*Core principles for Effective Banking Supervision*), adeguati agli sviluppi dell'attività bancaria e finanziaria e alle migliori prassi della supervisione.

Il Comitato di Basilea

Nell'ambito dei lavori relativi alla nuova disciplina prudenziale, il Comitato, sulla base dei risultati del quinto studio d'impatto quantitativo, ha confermato la calibrazione dei requisiti patrimoniali definita nel documento del 2004 e ha intensificato i lavori per favorire l'efficace attuazione delle nuove regole, soprattutto con riferimento agli intermediari con rilevante attività cross-border. In particolare, sono stati pubblicati due documenti, l'uno contenente i principi generali della cooperazione tra le diverse Autorità di vigilanza coinvolte nella convalida dei sistemi di misurazione dei rischi delle banche, l'altro – reso noto per la consultazione – dedicato ai metodi avanzati per il calcolo dei rischi operativi.

Sono stati avviati approfondimenti sulla definizione di patrimonio di vigilanza e sulle pratiche adottate dalle banche per la gestione del rischio di liquidità e sono state intensificate le attività volte a rafforzare i legami tra il Comitato e le Autorità dei paesi non appartenenti al G10.

della terza fase dell'Unione economica e monetaria. Gli Stati membri, la Commissione europea e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri. I due membri nominati da ciascuno Stato sono scelti tra gli alti funzionari delle Amministrazioni statali e della Banca centrale. I compiti del Comitato sono elencati dall'art. 114, par. 2 del Trattato sull'Unione europea; fra questi è compreso l'esame della situazione economica e finanziaria degli Stati membri dell'Unione.

A tal fine è stato costituito all'interno del Comitato un apposito gruppo di lavoro, l'International Liaison Group (ILG), presieduto da un membro del Direttorio della Banca d'Italia, con il compito di condurre riflessioni sull'adozione dei principi di risk-based supervision, incentrati sul rapporto tra l'intensità dell'azione di vigilanza e il potenziale di rischio insito nell'attività dei soggetti vigilati, sull'attività delle istituzioni specializzate nel microcredito e sulle politiche di accantonamento adottate dagli intermediari.

**La normativa
finanziaria europea:
l'attività del Parlamento,
del Consiglio
e della Commissione**

La Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo a molteplici iniziative avviate presso le Istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione) relative all'ammodernamento e al completamento della disciplina comunitaria nel settore finanziario.

Con l'adozione delle direttive CE 14 giugno 2006, n. 48 e n. 49, relative rispettivamente all'accesso e all'attività degli enti creditizi e all'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento, si è concluso il processo di trasposizione in ambito comunitario della nuova regolamentazione prudenziale (Basilea II). In tali testi sono confluite, con modificazioni, le direttive 20 marzo 2000, n. 12, e 15 marzo 1993, n. 6, relative alle medesime materie, entrambe abrogate.

Nel settore dell'intermediazione mobiliare sono stati adottati nel corso dell'anno due provvedimenti relativi all'attuazione della direttiva MiFID: la direttiva CE 10 agosto 2006, n. 73, che disciplina l'organizzazione e le regole di comportamento degli intermediari; il regolamento CE 10 agosto 2006, n. 1287, relativo a taluni obblighi procedurali e informativi per gli intermediari che eseguono ordini per conto della clientela e alla trasparenza dei mercati.

È stata altresì emanata la direttiva CE 19 marzo 2007, n. 16, di attuazione della direttiva CEE 20 dicembre 1985, n. 611, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), relativa agli attivi in cui possono essere investiti i patrimoni dei fondi comuni rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

Rilevante ai fini prudenziali è la proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel settembre del 2006 sulla valutazione dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel settore finanziario, la cui adozione formale è prevista per l'estate del 2007. L'obiettivo della disciplina è stabilire regole chiare e uniformi per la valutazione dei progetti di acquisizione nei settori bancario, mobiliare e assicurativo. L'aspetto di maggiore importanza della proposta, che modifica le principali direttive settoriali, riguarda l'applicazione del principio dell'armonizzazione massima, che esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre regole più stringenti. In particolare, l'emananda disciplina indica tassativamente i criteri di valutazione della qualità e della solidità finanziaria dell'acquirente, oltre che la procedura, i termini del procedimento e le soglie per la notifica alle autorità.

In merito alla proposta di direttiva, la Banca d'Italia ha formulato osservazioni sui principali aspetti di interesse della vigilanza, fra i quali la necessità di stabilire termini del procedimento compatibili con una valutazione prudenziale accurata delle operazioni di acquisizione e la possibilità che gli Stati membri forniscano linee guida

di carattere generale, volte a individuare i casi in cui partecipazioni al di sotto del 10 per cento siano tali da consentire un'influenza notevole sulla gestione e, pertanto, soggette ad autorizzazione.

Nell'aprile del 2007 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva in materia di servizi di pagamento al dettaglio (Payment Services Directive – PSD). La direttiva, che si collega alla realizzazione di un'area unica per i pagamenti in euro (Single euro payments area – SEPA), mira a garantire una cornice giuridica unitaria per i servizi di pagamento al dettaglio in ambito comunitario, al fine di accrescere i livelli di trasparenza e di concorrenza per una più efficace tutela degli utenti finali (cfr., nel capitolo 4, il paragrafo: *La sorveglianza sul sistema dei pagamenti*). A tal fine la direttiva consente anche a soggetti non finanziari (imprese commerciali o industriali quali, ad esempio, società telefoniche e della grande distribuzione) di offrire, in qualità di Payment Institution (PI) e in concorrenza con banche, Imel e intermediari finanziari, servizi di pagamento all'interno dell'Unione europea beneficiando del passaporto europeo.

Per il settore dei fondi comuni destinati al pubblico indistinto, il Libro bianco in materia di fondi comuni di investimento, adottato nel novembre del 2006 dalla Commissione europea, ha previsto la revisione di alcuni aspetti della direttiva CE 1985/611 in materia di OICVM.

**Libro Bianco della
Commissione europea
in materia di fondi comuni**

In merito ai fondi comuni non disciplinati dalla direttiva OICVM, la Commissione europea si è impegnata a condurre approfondimenti sui costi e i benefici connessi con l'eventuale armonizzazione delle discipline nazionali di talune tipologie di fondi comuni del settore retail (ad esempio, fondi immobiliari) e all'esigenza di eliminare gli ostacoli all'offerta transfrontaliera per gli investitori qualificati dei fondi comuni alternativi (ad esempio, i fondi di private equity e gli hedge fund).

Nell'ambito del CEBS, la Banca d'Italia ha partecipato ai lavori orientati a favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e l'applicazione coerente del nuovo regime di adeguatezza patrimoniale da parte degli Stati membri. Il CEBS è impegnato anche nell'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato per i servizi finanziari della UE (Financial Services Committee – FSC), che riguardano tra l'altro l'introduzione di procedure di conciliazione delle controversie tra autorità (*mediation*) e la previsione di meccanismi per la delega di compiti (*delegation*).

**La normativa
finanziaria europea:
i Comitati di terzo livello**

Nel marzo del 2007 è stato pubblicato per la consultazione il documento riguardante l'introduzione di meccanismi di soluzione delle controversie tra autorità, con riferimento all'applicazione della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale e delle linee guida emesse dal CEBS. Le procedure previste, che si ispirano a quelle già introdotte nel settore mobiliare, sono di tipo conciliativo e hanno carattere volontario. Le decisioni finali non sono giuridicamente vincolanti.

Il CEBS ha completato il quadro delle linee guida volte a fornire alle autorità di vigilanza e agli intermediari indicazioni sulla concreta attuazione dei diversi aspetti della regolamentazione bancaria europea. In particolare, sono stati pubblicati tre documenti sui criteri qualitativi e quantitativi relativi alla misurazione e alla gestione

del rischio di tasso di interesse nel banking book, del rischio di concentrazione e della conduzione delle prove di stress. Sono state rese note linee guida in materia di outsourcing, elaborate anche con il contributo del CESR. È stata resa nota la versione definitiva degli schemi comuni per le segnalazioni statistiche di bilancio e prudenziali.

Nel 2006 elevato impulso è stato dato alle attività volte a favorire la cooperazione tra le autorità impegnate nella vigilanza sui gruppi cross-border. A tali attività la Banca d'Italia ha partecipato attivamente anche in ragione dell'accresciuto grado di internazionalizzazione del sistema bancario nazionale.

Sono stati avviati i lavori di confronto e scambio di esperienze tra i supervisori al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole sull'adeguatezza patrimoniale per i gruppi presenti nei diversi paesi. All'interno del CEBS è stato costituito un gruppo di lavoro (Subgroup on Operational Networks – SON), presieduto dalla Banca d'Italia, cui partecipano rappresentanti dei collegi dei supervisori, le autorità competenti per la vigilanza consolidata (home) e quelle responsabili del controllo delle principali filiazioni insediate in altri paesi della UE (host). L'obiettivo è individuare problemi e soluzioni comuni su un campione di dieci grandi gruppi europei, tra i quali UniCredit, approfondendo le modalità concrete di cooperazione tra autorità, aspetti connessi con la convalida dei sistemi avanzati di misurazione dei rischi e con l'applicazione del processo di controllo prudenziale.

Il gruppo di lavoro ha condotto una ricognizione sul funzionamento dei collegi dei supervisori e, più in generale, sulla cooperazione tra Autorità di vigilanza home e host. L'analisi effettuata ha mostrato le diversità esistenti tra i vari collegi (alcuni operanti da diversi anni e altri formati più di recente, in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione della nuova disciplina sul capitale) anche con riferimento alla loro composizione, alle modalità dello scambio di informazioni, alla frequenza degli incontri. Tali differenze sono in parte riconducibili alla struttura organizzativa e operativa dei gruppi bancari vigilati e ai metodi di vigilanza seguiti dalle varie autorità; lo scambio di esperienze tende a favorire l'omogeneizzazione delle prassi di vigilanza (10).

Il CEBS è stato anche impegnato nella predisposizione di pareri alla Commissione europea, in particolare in materia di fondi propri e grandi fidi. Con riferimento ai fondi propri, sono state condotte due indagini. La prima volta a verificare le modalità di attuazione delle norme sulla definizione di patrimonio di vigilanza e le prassi seguite dagli operatori nell'emissione di strumenti di capitale cosiddetti innovativi; a fronte di uno sviluppo molto intenso di tali strumenti negli ultimi anni, sono emerse divergenze nel loro trattamento prudenziale. La seconda ricognizione ha riguardato gli strumenti ibridi di capitale; i risultati hanno confermato che, pur in presenza di

(10) Il SON ha inoltre avviato riflessioni su alcune delle principali tematiche connesse con la convalida dei modelli avanzati previsti da Basilea II, ponendo a confronto i criteri adottati dalle singole Autorità di vigilanza. Tra i temi trattati rilevano l'allocazione dei compiti tra autorità home e autorità host nell'ambito dei collegi; la stima e la convalida dei parametri di rischio per i portafogli caratterizzati da un contenuto numero di default, la stima del tasso di perdita in condizioni di recessione economica.

I COMITATI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VIGILANZA

Comitato delle autorità di vigilanza europee nel settore dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR)

Istituito nel giugno del 2001, è composto dai rappresentanti delle autorità di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari; oltre a svolgere una funzione consultiva nei confronti della Commissione europea, in particolare per la predisposizione della disciplina di attuazione di direttive e regolamenti, il CESR assicura il coordinamento delle Autorità nazionali nell'attuazione della disciplina comunitaria nei singoli Stati.

Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors – CEBS)

Istituito nel novembre del 2003, è composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza e delle banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea. Svolge funzione consultiva nei confronti della Commissione per la predisposizione della normativa comunitaria nel settore bancario; contribuisce ad assicurare l'applicazione delle direttive comunitarie e la convergenza delle prassi di vigilanza; rafforza la cooperazione in materia di vigilanza, in particolare mediante lo scambio di informazioni.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee for Banking Supervision)

Istituito in seno alla Banca dei regolamenti internazionali nel 1974 su iniziativa dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G10, ha come obiettivo il rafforzamento della vigilanza a livello internazionale, attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di regole prudenziali e di condotta per le banche centrali e le Autorità di vigilanza.

Comitato di vigilanza bancaria del Sistema europeo delle banche centrali (Banking Supervision Committee – BSC)

Istituito presso il Sistema europeo delle banche centrali, è composto da rappresentanti di alto livello della Banca centrale europea, delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza dei paesi dell'Unione. Assiste il Sistema europeo di banche centrali per favorire la cooperazione tra Autorità di vigilanza e banche centrali su temi di comune interesse e per analizzare gli assetti strutturali e l'evoluzione congiunturale del sistema bancario europeo.

Joint Forum

Istituito nel 1996 sotto l'egida del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa, si occupa delle questioni di interesse comune ai tre settori finanziari e di quelle concernenti i conglomerati finanziari. Nel Joint Forum sono rappresentate le Autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e mobiliare dei paesi del G10 e di altri principali paesi.

una sostanziale omogeneità nelle caratteristiche economiche degli strumenti, permangono divergenze nel loro trattamento regolamentare, con particolare riguardo al limite di computabilità nel patrimonio.

In materia di grandi fidi gli approfondimenti del CEBS hanno riguardato: l'analisi della regolamentazione nazionale e delle prassi di vigilanza; le metodologie utilizzate dalle banche per la gestione e il controllo dei grandi fidi; l'analisi degli strumenti di attenuazione del rischio. I risultati degli approfondimenti mostrano un soddisfacente grado di omogeneità tra paesi, pur in presenza in taluni casi di diverse modalità di esercizio delle discrezionalità nazionali previste dalla legislazione europea. In considerazione dell'elevato grado di articolazione dell'analisi, il termine di consegna del parere alla Commissione è stato spostato dalla metà del 2006 ai primi mesi del 2008. Coerentemente con tale scadenza, lo scorso gennaio la Commissione – in una seconda richiesta di parere – ha ulteriormente specificato gli obiettivi dell'analisi: finalità della vigente disciplina in materia di grandi fidi e analisi delle tecniche di attenuazione del rischio, trattamento delle esposizioni intra-gruppo, reporting, trading book.

Il CEBS ha inoltre effettuato – unitamente al Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors – CEIOPS) – un'analisi comparata degli strumenti di capitale utilizzabili a fini prudenziali nei settori bancario, mobiliare e assicurativo; il lavoro, svolto su richiesta del Comitato europeo per i conglomerati finanziari, è stato trasmesso alla Commissione e reso pubblico lo scorso gennaio. L'indagine ha posto in evidenza che la tipologia e le caratteristiche degli strumenti ammessi ai fini regolamentari sono pressochè comuni ai tre settori; le residue differenze sono dovute alla peculiarità dell'attività di intermediazione e alle modalità di calcolo degli elementi di capitale. Sono in corso approfondimenti sull'impatto di tali differenze sull'attività di vigilanza sui conglomerati finanziari.

La Banca d'Italia ha partecipato ai lavori del CESR che hanno portato all'adozione di linee guida relative alla semplificazione e convergenza delle prassi amministrative sulle procedure di notifica in caso di commercializzazione transfrontaliera di quote di OICVM (giugno 2006) e alla corretta e uniforme applicazione delle disposizioni in materia di investimenti ammissibili per gli OICVM, introdotte con la direttiva 19 marzo 2007, n. 16.

La Banca d'Italia ha fornito altresì il proprio contributo nell'ambito degli approfondimenti che il CESR sta svolgendo in merito alla possibilità per gli OICVM di investire in derivati su indici di hedge fund. A tal fine, nel febbraio del 2007, il Comitato ha pubblicato per la consultazione un documento che delinea le caratteristiche che tali indici devono soddisfare in termini di diversificazione della loro composizione, di rappresentatività del settore di riferimento, di trasparenza e affidabilità.

**La stabilità finanziaria
e la gestione
delle crisi nella UE**

Nel corso del 2006 sono proseguiti i lavori per il potenziamento del quadro di riferimento per la stabilità finanziaria e la gestione delle crisi.

Nel mese di aprile del 2006 si è svolto presso la Banca centrale europea, sotto l'egida del Comitato economico e finanziario della UE, un esercizio di simulazione di

una crisi finanziaria internazionale con l'obiettivo di verificare l'efficacia delle procedure contenute nel Memorandum of Understanding sulla cooperazione tra le Banche centrali, le Autorità di vigilanza e i Ministeri delle finanze entrato in vigore nel luglio del 2005. Sulla base dei risultati dell'esercizio, al quale hanno partecipato esponenti della Banca d'Italia, il Consiglio Ecofin ha invitato a rafforzare la cooperazione tra le autorità interessate e assicurare la coerenza tra i meccanismi a presidio della stabilità finanziaria e gli sviluppi avvenuti nei mercati. Il Consiglio ha ribadito l'importanza delle iniziative in corso da parte della Commissione europea per il rafforzamento delle misure a tutela della stabilità finanziaria e invitato il Comitato economico e finanziario a sviluppare procedure e individuare principi generali per la risoluzione di crisi finanziarie cross-border.

Il BSC e il CEBS hanno congiuntamente formulato raccomandazioni finalizzate a rafforzare i meccanismi della cooperazione e dello scambio di informazioni in caso di crisi di natura sistemica con potenziali implicazioni cross-border, che interessino intermediari, mercati finanziari e infrastrutture.

La Banca d'Italia ha preso parte all'indagine svolta dal BSC sul coinvolgimento delle grandi banche europee nel mercato del private equity attraverso operazioni di leveraged buy-out, raccogliendo ed elaborando le informazioni sull'operatività nel settore fornite da quattro primarie banche italiane. Dai risultati dello studio è emerso che l'esposizione delle banche nei confronti di operazioni della specie non è di entità tale da poter creare rischi sistemici. Sussistono peraltro aspetti di vulnerabilità, legati all'elevata concorrenza nel settore, alla crescente leva finanziaria e alla complessità dei meccanismi di trasferimento del rischio di credito, che richiedono alle banche di controllare attentamente i rischi di controparte, effettuando adeguati processi di valutazione delle posizioni connesse con tali operazioni.

L'attività del BSC

Nel 2006 e nei primi mesi del 2007 si è intensificata l'attività di cooperazione bilaterale tra la Banca d'Italia e le Autorità di vigilanza di altri paesi, anche in relazione all'accresciuto grado di internazionalizzazione del sistema bancario italiano. Sono stati siglati Memorandum of Understanding con le Autorità di Polonia e Serbia, paesi in cui le banche italiane detengono una quota di mercato pari a circa il 20 per cento.

Gli accordi di cooperazione a livello bilaterale

Con l'emanazione della circolare 27 dicembre 2006, n. 263, la Banca d'Italia ha portato a compimento il processo di recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari (direttive CE 2006/48 e 2006/49).

**La normativa di vigilanza in Italia.
La nuova disciplina prudenziale per le banche**

Le nuove disposizioni muovono dalle modifiche apportate al TUB dal decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, e dal decreto adottato in via d'urgenza il 27 dicembre 2006 dal Ministro dell'Economia e delle finanze, in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia. Il provvedimento del Ministro individua i criteri generali della nuova disciplina prudenziale, demanda alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni applicative e di carattere tecnico, esercita alcune facoltà rimesse dalle norme comunitarie alla discrezionalità degli Stati membri. Sotto quest'ultimo profilo, vengono previsti: i) l'attenuazione delle regole prudenziali a livello individuale per le banche che appartengono a gruppi che rispettano i requisiti su base consolidata; ii) il riconoscimento

a fini prudenziali di “sistemi di protezione istituzionale”, basati su accordi contrattuali mediante i quali le banche aderenti si proteggono reciprocamente dal rischio di default; iii) la possibilità di sottoporre gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del TUB a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche per poterne equiparare anche il trattamento prudenziale; iv) l’introduzione di caratteristiche dimensionali o di specializzazione operativa delle banche come condizione per l’accesso a metodologie di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo diverse dal metodo “base”.

Le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche contenute nella circolare n. 263 delineano un sistema organico di regolamentazione incentrato sul grado di esposizione ai rischi e sulla capacità degli intermediari di sviluppare idonee tecniche di gestione e controllo e di adottare presidi organizzativi coerenti con le caratteristiche e le strategie aziendali. Le disposizioni tengono conto delle indicazioni derivanti dalle *best practices* e dagli standard affermati a livello internazionale, nonché degli esiti di un’approfondita fase di consultazione pubblica. Quest’ultima ha orientato l’individuazione delle soluzioni normative più idonee, avendo riguardo anche all’esigenza di contenere gli oneri per i destinatari della disciplina. Proporzionalità e gradualità caratterizzano le nuove norme: vengono dettate regole differenziate in funzione delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche degli intermediari; ciascun operatore, anche in relazione alle varie tipologie di rischio, può articolare nel tempo l’accesso a metodologie e processi progressivamente più avanzati.

In considerazione della facoltà degli intermediari, prevista a livello comunitario, di continuare ad applicare per il 2007 il regime prudenziale precedente, le relative disposizioni contenute nella circolare della Banca d’Italia del 21 aprile 1999, n. 229, restano in vigore sino alla fine del 2007; fa eccezione la nuova disciplina del patrimonio di vigilanza, che trova immediata applicazione.

Rispecchiando l’impostazione degli standard di Basilea II e delle direttive comunitarie, la nuova regolamentazione si articola su tre pilastri. Il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria – di credito, di controparte, di mercato e operativi – prevedendo metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da livelli crescenti di complessità nella gestione e misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei risultati e di adottare le opportune misure correttive. Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Il nuovo impianto normativo, idoneo a perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di vigilanza di cui all’art. 5 del TUB, assicura una dotazione patrimoniale più strettamente commisurata all’effettivo grado di esposizione al rischio; induce gli intermediari a migliorare le prassi gestionali e le tecniche di misurazione dei rischi; favorisce la parità concorrenziale; valorizza il ruolo disciplinante del mercato.

Nell'ambito del primo pilastro, è ammessa una pluralità di metodi per il calcolo dei requisiti patrimoniali e si tiene conto, in attuazione del principio di proporzionalità, delle diversità degli intermediari in termini di dimensioni, complessità e rischiosità. Le nuove regole rafforzano il legame tra requisiti di carattere patrimoniale e profili organizzativi e assegnano agli organi di governo societario un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo dei rischi. Anche al fine di garantire la neutralità della regolamentazione, l'ambito di applicazione è prevalentemente di tipo consolidato.

Nel caso di gruppi bancari con filiazioni in più Stati membri, per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni relativi a tutte le metodologie avanzate è prevista una decisione congiunta da parte delle Autorità di vigilanza interessate; in caso di mancato accordo, la decisione assunta dall'Autorità di vigilanza competente a livello consolidato è vincolante per tutto il gruppo.

Il patrimonio si conferma come il primo presidio a fronte dei rischi assunti dagli intermediari. Tra le principali novità della relativa disciplina si sottolinea l'aumento del limite di computabilità degli strumenti innovativi di capitale dal 15 al 20 per cento del patrimonio di base; sfruttando le maggiori opportunità offerte dalla riforma del diritto societario, tali strumenti sono ora emettibili direttamente dalle banche italiane, senza necessità di ricorso a un veicolo di diritto estero.

Sono previsti due metodi di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito: il metodo standardizzato e il metodo dei rating interni (Internal rating-based – IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. La sensibilità del metodo standardizzato rispetto al rischio di credito è accresciuta attraverso una maggiore segmentazione dei portafogli di esposizioni e l'utilizzo dei rating espressi da agenzie a tal fine riconosciute idonee dalle Autorità di vigilanza. Nei metodi IRB le ponderazioni di rischio sono funzione delle valutazioni che le banche effettuano internamente sui debitori; nell'approccio avanzato la banca calcola un maggior numero di parametri di rischio. La disciplina fornisce le nozioni e i criteri essenziali a cui gli intermediari devono attenersi nell'elaborazione dei sistemi di rating e detta i requisiti organizzativi e quantitativi per il riconoscimento dei metodi a fini prudenziali.

Un'articolata e organica disciplina è dettata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation – CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Per le prime risulta ampliata la possibilità di utilizzo a fini prudenziali degli strumenti di CRM e vengono più puntualmente indicati i requisiti di ammissibilità – giuridici, economici e organizzativi – nonché le modalità di calcolo della riduzione del rischio. Delle operazioni di cartolarizzazione sono disciplinati sia gli effetti per le banche cedenti (*originators*) sia il trattamento prudenziale per le banche acquirenti; sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, in funzione del metodo che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per il calcolo del rischio di credito.

Anche per il rischio di controparte e per quelli di mercato sono previsti specifici requisiti patrimoniali e una pluralità di metodi per la loro determinazione. Per

il primo, la disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. È previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni. Per i rischi di mercato, la normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e all'intero bilancio della banca. Le principali novità della regolamentazione attengono all'individuazione di puntuali requisiti organizzativi per gestire il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, all'affinamento delle metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali e al trattamento del rischio di regolamento, nell'ambito del quale si incentiva l'adozione di modalità di regolamento contestuale delle operazioni.

Innovativa è la previsione di un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo. Sono previsti tre metodi per la determinazione del requisito. Nel metodo base e in quello standardizzato esso è calcolato applicando un coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione. Nel metodo standardizzato è previsto un coefficiente regolamentare per ciascuna delle otto linee di business in cui è suddivisa l'attività aziendale. Nei metodi avanzati, il requisito si determina attraverso modelli di calcolo basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dalla banca. Soglie di accesso e specifici requisiti di idoneità sono previsti per l'utilizzo dei metodi standardizzato e avanzati.

Il requisito patrimoniale complessivo è la somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio. A condizione che il requisito complessivo sia rispettato a livello consolidato, le banche e gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari possono beneficiare di una riduzione del 25 per cento del requisito patrimoniale complessivo, applicabile su base individuale.

Per quanto riguarda il secondo pilastro, la disciplina richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio. Le norme individuano le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. In applicazione del principio di proporzionalità, le banche sono ripartite in tre classi che identificano, in linea generale, intermediari di diversa dimensione e complessità operativa. La responsabilità dell'ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario delle banche. All'Autorità di vigilanza spetta il compito di riesaminare l'ICAAP, verificarne la coerenza dei risultati, formulare un giudizio complessivo sulla banca e attivare, ove necessario, le opportune misure correttive (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) (cfr. il paragrafo: *I controlli sulle banche e sui gruppi bancari*).

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico (terzo pilastro), volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi delle banche da parte degli operatori di mercato. Il recepimento della disciplina comunitaria è stato realizzato attraverso la predisposizione di appositi quadri sinottici in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubbli-

care. La disciplina individua le modalità e la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico; richiede, in particolare, che queste vengano pubblicate sul sito internet di ciascuna banca oppure su quello della rispettiva associazione di categoria.

Le innovazioni riguardanti la disciplina sulla concentrazione dei rischi, fermi restando i limiti fissati dalla normativa sui grandi fidi, attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio – da effettuare per tutte le banche secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito – e alle modalità di riconoscimento delle tecniche di CRM.

Per la disciplina prudenziale delle imprese di investimento le direttive comunitarie prevedono, nell'ottica di assicurare parità di trattamento tra intermediari che svolgono medesime attività, la stessa disciplina prudenziale prevista per le banche, con talune deroghe. A tal fine, nel gennaio del 2007, la Banca d'Italia ha posto in consultazione un documento contenente alcuni aspetti specifici del trattamento prudenziale delle SIM a integrazione delle indicazioni già fornite in via generale con i documenti di consultazione del 2006 relativi alle banche, alle SIM e agli altri intermediari finanziari. La Banca d'Italia intende avvalersi della possibilità prevista dalla direttiva CE 2006/48 di adottare un regime prudenziale differenziato per le SIM (11).

**La disciplina prudenziale
per le SIM e per
gli intermediari
ex art. 107 del TUB**

Con riferimento ai gruppi di SIM viene definito puntualmente il perimetro per l'applicazione della vigilanza regolamentare e informativa su base consolidata; per i gruppi al cui interno non vi siano banche o imprese di investimento autorizzate alla negoziazione per conto proprio o al collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente è previsto l'esonero dell'applicazione della vigilanza su base consolidata.

Sono state poste in consultazione anche alcune linee guida in materia di governo societario, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle SIM, che recepiscono le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale e nelle linee guida del CEBS in materia organizzativa e che tengono conto delle disposizioni introdotte dalla direttiva CE 2004/39 (direttiva MiFID).

Nell'aprile scorso la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione una bozza di Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB. Le nuove istruzioni mirano a realizzare per tali intermediari un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello previsto per le banche, prevedendo a tal fine l'applicazione dei medesimi istituti, modulati in funzione delle caratteristiche operative degli intermediari finanziari.

(11) In particolare, il documento, in linea con quanto previsto dalla disciplina comunitaria, prevede regole di adeguatezza patrimoniale differenziate in funzione della natura e complessità dell'attività svolta dalla SIM. Tali regole sono attenuate per tre categorie di SIM: quelle autorizzate esclusivamente alla ricezione e trasmissione di ordini con detenzione di beni della clientela, alla negoziazione per conto terzi, al collocamento senza preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia e alla gestione su base individuale (*limited licensed firms*); quelle che, pur svolgendo il servizio di negoziazione per conto proprio, adottano particolari modalità operative che riducono la loro esposizione al rischio (*firms undertaking limited activities*); quelle che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini senza detenzione di beni della clientela.

La *supervisory disclosure*

È stata realizzata un'apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia (in lingua inglese) destinata a contenere informazioni circa le modalità di attuazione della direttiva CE 2006/48, la cui pubblicazione da parte delle Autorità di vigilanza è richiesta dall'art. 144 della medesima direttiva. La struttura informativa è stata predisposta secondo lo schema uniforme elaborato dal CEBS ai sensi della richiamata previsione comunitaria, che richiede la comunicazione di: testi normativi; modalità di esercizio delle opzioni nazionali; criteri e metodologie del controllo prudenziale; dati statistici. Viene così garantita, anche attraverso accesso al sito internet del CEBS, la possibilità di una significativa comparazione degli approcci adottati nei diversi Stati membri dell'Unione europea nell'attuazione della disciplina comunitaria.

La *compliance*

Nell'agosto del 2006, la Banca d'Italia ha diffuso un documento per la consultazione relativo alle modalità di gestione e controllo del rischio di *compliance* nelle banche; con questo termine si intende il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione. La disciplina si basa su riflessioni condotte a livello nazionale e internazionale, che hanno posto in luce l'esigenza di rafforzare i presidi per assicurare la piena osservanza da parte degli intermediari del complesso delle disposizioni riguardanti l'attività svolta e, in particolare, le relazioni con la clientela.

La normativa oggetto di consultazione, destinata a integrare il sistema dei controlli interni delle banche, rimette in ampia misura all'autonomia organizzativa degli intermediari l'individuazione delle soluzioni più idonee per fronteggiare il rischio di *compliance*. Si richiedono, in ogni caso, l'istituzione di una apposita funzione, indipendente e dotata di adeguate risorse, incaricata della gestione di tale rischio, l'individuazione di un responsabile aziendale, una chiara e formalizzata definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Agli organi amministrativi e di controllo sono affidati compiti di indirizzo e supervisione.

La funzione di *compliance* è chiamata a svolgere un ruolo complementare rispetto al sistema di gestione dei rischi previsto dalla nuova regolamentazione prudenziale essendo rivolta, soprattutto in un'ottica preventiva, a presidiare rischi di carattere legale e reputazionale. Sui profili della disciplina relativi ai servizi di investimento è stata interessata anche la Consob, in vista del coordinamento con le disposizioni di recepimento della direttiva MiFID.

**La semplificazione
normativa**

La Banca d'Italia è impegnata in un processo di revisione delle disposizioni di vigilanza finalizzato a limitare i vincoli e gli oneri per gli intermediari e, più in generale, a semplificare e razionalizzare la regolamentazione e l'attività di supervisione.

Alle misure già intraprese dal 2005 hanno fatto seguito, nel corso del 2006 e agli inizi del 2007, gli interventi di semplificazione in tema di acquisizione di partecipazioni di controllo al capitale delle banche, modificazioni statutarie, apertura di succursali e raccolta in titoli.

È stata abolita la previsione, contenuta nelle Istruzioni di vigilanza in materia di assetti proprietari delle banche, che imponeva al potenziale acquirente di una partecipazione di controllo l'obbligo di rendere un'informativa alla Banca d'Italia prima che il progetto di acquisizione venisse sottoposto agli organi aziendali competenti.

È stato snellito il procedimento con il quale la Banca d'Italia accerta la conformità delle modifiche statutarie ai criteri di sana e prudente gestione (art. 56 TUB) e anticipato il momento in cui viene rilasciato il relativo provvedimento.

In materia di insediamento di nuove succursali, il sistema di tipo autorizzativo è stato sostituito, in un'ottica di liberalizzazione delle scelte aziendali di sviluppo territoriale, dalla previsione di una informativa preventiva alla Banca d'Italia. Questa può essere adempiuta secondo due diverse modalità (progetto di sviluppo territoriale o comunicazione specifica di singole iniziative), tendenzialmente rispondenti alle esigenze di banche di diversa dimensione e operatività. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di vigilanza di avviare d'ufficio, ove nel corso del processo di analisi delle situazioni aziendali rilevino profili di problematicità, un procedimento amministrativo diretto a vietare l'apertura di una o più succursali.

Dalla disciplina della raccolta in titoli delle banche è stata rimossa la previsione concernente la durata minima dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi bancari: l'obiettivo è di favorire lo sviluppo dei mercati degli strumenti di debito di breve termine avuto riguardo, in particolare, all'avvio di un mercato europeo all'ingrosso di tali strumenti (Short Term European Paper – STEP).

La Banca d'Italia è inoltre impegnata in una generale revisione delle disposizioni di vigilanza riguardanti le banche, le SIM e gli altri intermediari finanziari, con l'obiettivo di ridurre e semplificare i procedimenti amministrativi, segnatamente quelli di tipo autorizzativo, attualmente previsti. Gli interventi prospettati tendono a sostituire, senza pregiudizio per l'efficacia dell'azione di vigilanza, i controlli di tipo amministrativo con principi e tecniche che valorizzino l'autonomia degli intermediari nella governance, nell'organizzazione e nella gestione dei rischi sviluppando, correlativamente, strumenti di verifica e di intervento più sofisticati e incisivi.

Con provvedimento del 27 giugno 2006 è stato adottato, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria. Il provvedimento detta, inoltre, disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti, sulla decorrenza dei termini e sulle ipotesi di sospensione e interruzione dei medesimi.

Il regolamento in materia di procedimenti amministrativi di vigilanza

Il 30 maggio 2006 la Banca d'Italia ha formulato al CICR una proposta di revisione delle vigenti Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche. Essa mira ad allineare la normativa di vigilanza agli standard comunitari: le procedure di acquisizione di partecipazioni in imprese finanziarie e assicurative verrebbero semplificate; i limiti all'investimento in capitale di rischio di imprese non finanziarie notevolmente estesi. I rischi connessi con le più ampie opportunità di acquisizione di partecipazioni industriali e i pericoli di conflitti di interesse potranno essere fronteggiati attraverso le più sofisticate tecniche di misurazione e gestione del rischio sviluppate dagli intermediari e fatte proprie dalla regolamentazione prudenziale, l'introduzione di specifici presidi in termini di governance e di trasparenza, una nuova disciplina dei fidi ai soggetti collegati attuativa del riformulato art. 53 del TUB.

Le partecipazioni detenibili dalle banche

La riforma dei confidi

Nel febbraio 2007, la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione un documento concernente la normativa secondaria applicabile ai confidi che assumono la veste di intermediari finanziari vigilati ex art. 107 del TUB o di banche cooperative.

La possibilità di operare in queste forme, oltre che in quella tradizionale di soggetti ex art. 106 del TUB, attua quanto previsto dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Lo schema di disciplina recante le disposizioni attuative della Banca d'Italia fa ampio riferimento alle vigenti disposizioni in materia di intermediari vigilati e di banche di credito cooperativo, con opportuni adattamenti per tener conto delle specificità operative e strutturali che caratterizzano i confidi.

In particolare: al fine di computare nel patrimonio di vigilanza alcune poste patrimoniali tipiche dei confidi (contributi pubblici) verrebbe precisato che esse devono essere pienamente disponibili e stabili; l'esercizio da parte dei confidi, in via prevalente, dell'attività di garanzia fidi nei confronti dei soci verrebbe verificato attraverso un criterio dimensionale; per le banche confidi sarebbe previsto un ambito di competenza territoriale provinciale. Allo scopo di assicurare il più favorevole trattamento prudenziale previsto per le banche ai crediti verso i confidi che assumeranno la veste di intermediari vigilati ex art. 107 del TUB e alle garanzie da questi rilasciate, verrebbe loro richiesto (come agli altri intermediari iscritti nell'elenco speciale) il rispetto di requisiti patrimoniali minimi.

Disciplina dei covered bond

In attuazione dell'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla cartolarizzazione dei crediti, con decreto del 14 dicembre 2006 il MEF ha dettato criteri generali per l'emissione delle obbligazioni bancarie garantite (covered bond).

LE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Le obbligazioni bancarie garantite sono titoli, già diffusi nel panorama internazionale, che consentono, grazie all'elevata qualità della garanzia che li assiste, di ridurre i costi di raccolta degli intermediari e di conseguire alcuni vantaggi riconosciuti dalla normativa: ponderazione ridotta ai fini prudenziali; ampliamento dei limiti all'investimento degli organismi di investimento collettivo del risparmio; stanziabilità nelle operazioni di politica monetaria con l'Eurosistema.

Lo schema operativo per l'emissione dei covered bond prescelto dal legislatore nazionale prevede la cessione, da parte di una banca a una società veicolo, di attivi di elevata qualità creditizia (crediti ipotecari e verso pubbliche Amministrazioni) e l'emissione da parte di una banca, anche diversa dalla cedente, di obbligazioni garantite dalla società veicolo a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato.

Il regolamento ministeriale disciplina la tipologia delle attività cedibili e di quelle utilizzabili per la successiva integrazione, il rapporto massimo tra le obbligazioni bancarie garantite e le attività cedute, le caratteristiche della garanzia rilasciata dalla società cessionaria. Ulteriori criteri di carattere generale sono stati fissati nell'aprile